

RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)

Ha la funzione di tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori alla salute e alla sicurezza e con il loro contributo promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro.

CHI LO NOMINA?

NON E' NOMINATO DAL D.S.!

E' designato all' interno della RSU ed eletto nella prima assemblea dei lavoratori; in caso di diversa indicazione da parte dell' assemblea, si procede ad una nuova designazione sempre all' interno della RSU. In assenza, è eletto dai lavoratori al loro interno. L' esito della votazione va comunicato al d.s. e ai lavoratori.

Il d.s. ha solo l' obbligo di comunicare all' INAIL il nominativo.

Qualora non si proceda all' elezione dell' RLS di scuola, le funzioni sono esercitate dall' RLS territoriale.

Durata dell' incarico

La durata dell' incarico è normalmente triennale.

QUANTI SONO?

Il numero dipende dalle dimensioni dell' organico: 1 fino a 200 lavoratori, 3 da 201 a 1000, 6 oltre i 1000.

DIRITTI

Ha accesso, nel rispetto delle procedure concordate col d.s., ai posti e ai luoghi di lavoro, ad ogni documentazione relativa alla salute e alla sicurezza dei lavoratori (registro infortuni, documento di valutazione dei rischi, ecc.);

deve ricevere copia del Documento di Valutazione dei Rischi;

è consultato preventivamente su qualsiasi programma, valutazione, nomina che siano attinenti alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. Della consultazione il d.s. redige l' apposito verbale, che deve contenere le osservazioni e le proposte dell' RLS. A riprova dell' avvenuta consultazione, l' RLS firmerà il verbale;

deve ricevere una formazione particolare, in orario di lavoro, di almeno 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici del comparto scuola, con un aggiornamento periodico di almeno 8 ore all' anno, sempre in orario di lavoro;

per l' espletamento delle sue attribuzioni può disporre di 40 ore all' anno di permessi retribuiti;

COMPITI

Tutela i diritti dei lavoratori alla salute e alla sicurezza e promuovere, con il loro contributo, il miglioramento delle condizioni di lavoro;

fa proposte in tema di prevenzione; garantisce una presenza qualificata; conosce l' ambiente e le caratteristiche del lavoro;

avvisa il d.s. degli eventuali rischi individuati;

partecipa alle riunioni degli operatori della sicurezza ed in particolare alla riunione periodica;

fa ricorso alle autorità competenti (Asl, VV.FF., ecc.) se ritiene che le misure di prevenzione e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire salute e sicurezza.

TUTELA

Non può subire alcun pregiudizio a causa della sua attività, così come avviene anche per gli RSU.

RESPONSABILITA'

Non esiste una precisa responsabilità, specie penale, se non svolge con diligenza e perizia il suo compito.

INCOMPATIBILITA'

Non può essere contemporaneamente nè RSPP, né ASPP.